

il parmense (1820), il pontificio (1821), l'albertino (1842); ed è servito di base a quasi tutte le codificazioni dei paesi latini, mentre in Germania sorgeva una nuova legislazione, più evoluta e più consona ai traffici moderni, la quale a sua volta ebbe specialmente influenza sui paesi nordici.

Nella unificazione delle legislazioni italiane, trascurandosi a torto le nobili tradizioni delle nostre repubbliche e senza tener conto delle nuove esigenze dei tempi, il codice di commercio (1865) venne anch'esso modellato, per la parte marittima, sul codice francese; e d'altra parte le norme amministrative e penali per la marina mercantile venivano riunite, con non dissimili criteri ma con maggior studio e minor fretta, in altro codice detto appunto *della marina mercantile*, e ciò con non piccolo detrimento di quell'unità organica e di quell'autonomia che dovrebbe esser base della codificazione marittima.

Entrambi i predetti codici si mostrarono ben presto difettosi, ed entrambi perciò subirono una prima revisione, questo nel 1877, l'altro nel 1882. Però le riforme, troppo superficiali, non valsero a correggere del tutto i difetti d'origine, cosa che adesso è sempre più accentuata dalla evoluzione sensibilissima subita in questi ultimi tempi dalle comunicazioni e dai trasporti.

IV. Nuove riforme adunque s'impongono. E per esse da qualche anno si vanno facendo indagini e studi che danno affidamento per un prossimo avvenire del nostro diritto marittimo che lo renda degno delle gloriose tradizioni, scevro d'anaeonomismi, consono alla vita economica e sociale di questa epoca.

Fin dal 1904 veniva istituita presso il Ministero della Marina una Commissione Reale con l'incarico di « procedere allo studio delle riforme da proporre nel codice per la marina mercantile e nella legislazione in generale che col codice stesso ha attinenza ». Questa Commissione, nella sua prima seduta, ad unanimità designava il programma dei suoi venturi lavori così: « La